



Ordinanza concernente la modifica di una disposizione della legge sull'approvvigionamento del Paese

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 34 capoverso 4 della legge del 17 giugno 2016¹
sull'approvvigionamento del Paese,

ordina:

I

La legge del 17 giugno 2016 sull'approvvigionamento del Paese è modificata come segue:

Allegato 1 numero 3^{bis}

Il Consiglio federale può dichiarare temporaneamente inapplicabili le seguenti disposizioni:

3^{bis}. l'articolo 15^e della legge del 24 giugno 1902² sugli impianti elettrici;

II

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2022³.

² Ha effetto sino al 30 aprile 2023.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio
Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

¹ RS 531

² RS 734.0

³ Pubblicazione urgente del ... ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

